



commercialisti
Studio Rusconi
Commercialisti

Via Giotto, 3
20145 Milano

Tel.: +39 02 48010081
Web: www.studiorusconicommercialisti.it

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA LEGGE DI BILANCIO 2026

(Fonte: EUTEKNE)

Gentile Cliente,

in data 30.12.2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore a partire dall'1.1.2026. In questa circolare si esaminano le novità a nostro parere più rilevanti:

❖ RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL'ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE IRPEF	2
❖ DETRAZIONI IRPEF PER ONERI - RIDUZIONE DI 440 EURO PER I POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO	2
I precedenti limiti alle detrazioni (2020 e 2025) da considerare anche nel 2026	3
❖ DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI – NOVITA' 2026	4
Interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd Bonus Ristrutturazioni)	4
Ecobonus e sismabonus - spese sostenute nell'anno 2026 - aliquote	4
Bonus mobili e elettrodomestici	5
❖ PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI	5
❖ CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO	6
❖ IPER-AMMORTAMENTI	6
❖ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE	7
Dividendi	7
Plusvalenze	8
❖ DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE DAL 2026	8
❖ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.	9
❖ AUMENTO IRAP PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	9
❖ CREDITO D'IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	10
❖ ROTTAMAZIONE QUINQUIES DEI RUOLI FINO AL 31.12.2023	10
❖ BLOCCO DEI PAGAMENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER I PROFESSIONISTI CON CARTELLE SCADUTE	12
❖ ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000 A 50.000 EURO PER IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI	13

❖ RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL'ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE IRPEF

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

❖ DETRAZIONI IRPEF PER ONERI - RIDUZIONE DI 440 EURO PER I POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO

Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta derivante dalla somma di determinati oneri detraibili.

Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

In relazione al limite di reddito complessivo di 200.000 euro si segnala che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

I precedenti limiti alle detrazioni (2020 e 2025) da considerare anche nel 2026

Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto, oltre alla nuova limitazione sopra esposta, si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR e dall'art. 16-ter del TUIR e che prevedono, rispettivamente:

- dall'1.1.2020 è in vigore un meccanismo che limita le detrazioni d'imposta previste dall'art. 15 del TUIR per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Per la maggior parte degli oneri detraibili al 19%¹, il beneficio non spetta più in misura piena, ma si riduce gradualmente all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi completamente.

In particolare, se il reddito complessivo raggiunge o supera 240.000 euro, tali detrazioni non spettano più e l'importo detraibile è pari a zero.

- dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente². Per rivedere il funzionamento della disciplina introdotta in precedenza, si rinvia alla Circolare dello Studio per la Legge di Bilancio 2025, pubblicata in data 10/01/2025, che mantiene piena validità ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione operativa del meccanismo di calcolo.

¹ Rimangono escluse da questa limitazione, e restano quindi integralmente riconosciute anche oltre la soglia di 120.000 euro, le spese sanitarie e le detrazioni relative agli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, oltre ad altre specifiche eccezioni previste dalla legge.

² Il limite massimo di spesa detraibile introdotto dalla L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

❖ DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI – NOVITA' 2026

Interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd Bonus Ristrutturazioni)

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus ristrutturazioni") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Pertanto per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la misura della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è differenziata a seconda che si tratti di:

- spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In presenza di tale casistica la detrazione spettante è pari:
 - al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
 - al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027
- negli altri casi³:
 - al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
 - al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

In tutte le casistiche sopra esposte, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus - spese sostenute nell'anno 2026 - aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus ristrutturazioni" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

³ rientrano negli "altri casi" il familiare convivente del proprietario / titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell'immobile (ad esempio affittuario o comodatario).

Si rammenta che già dal 2025 risulta esclusa da ogni detrazione (recupero edilizio / riqualificazione energetica), la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.

Bonus mobili e elettrodomestici

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025).

❖ PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Tali contratti qualificabili come "locazione breve"⁴ possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti.

A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze

⁴ Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi.

Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2".

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

❖ CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

❖ IPER-AMMORTAMENTI

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;

Per rientrare nell'agevolazione i beni sopracitati devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

L'iper-ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali /UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno *"non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti"* del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

❖ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE

Dividendi

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori, cd Dividend Exemption, alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta

dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.

Plusvalenze

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la Participation Exemption (PEX) di seguito riportati:

- periodo di possesso della partecipazione;
- prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie;
- residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.

❖ DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE DAL 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR, stabilendo che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

❖ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

❖ AUMENTO IRAP PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Viene previsto l'aumento dell'aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).

L'incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti "solari").

Sono esclusi dall'aumento di aliquota i seguenti soggetti:

- società di intermediazione mobiliare (SIM);

- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.

È stata prevista una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:

- l'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote transitorie;
- l'imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

❖ CREDITO D'IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

❖ ROTTAMAZIONE QUINQUIES DEI RUOLI FINO AL 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinques"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

❖ **BLOCCO DEI PAGAMENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER I PROFESSIONISTI CON CARTELLE SCADUTE**

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

- sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

In pratica le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.

L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.

Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato

l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:

- 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione;
- i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

❖ **ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000 A 50.000 EURO PER IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI**

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Milano, 13/01/2026

STUDIO RUSCONI